



Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti
Corte d'Appello di Bologna

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA -Tel. 0512751008-1030

Ufficio Dirigenza

Bologna, 03/03/2023

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
e p.c. ai Gent.li Avvocati

**OGGETTO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE EX ART 25 D.L. 2 MARZO 2023 N. 19 –
ART 546 1 COMMA CPC - INERENTI ALL'ATTIVITA' DELL'UNEP**

Il 26 febbraio 2024 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge contenente disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Lo schema di D.L., tra le molteplici materie toccate, interviene anche sul pignoramento di crediti verso terzi, modificandone parzialmente la disciplina sia per il creditore che per i terzi. Il 2 marzo 2024 il suddetto decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2024) e nel Capo VI, disciplinante le disposizioni urgenti in materia di giustizia, all'art. 25 vengono introdotte **delle modifiche alle disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi.**

Le novità introdotte con l'approvazione del decreto-legge PNRR riguardano 3 norme, art. 546 cpc, art 551 bis cpc e art 553 cpc con introduzione dell'art 169, septies d.a.c.p.c.

Di queste modifiche, una sola si riflette anche sulle attività dell'Unep.

In particolare la modifica relativa all'art **546, primo comma, cpc**, per la quale il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;



Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Corte d'Appello di Bologna

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA - Tel. 0512751008-1030

Finora, secondo l'art. 546 del c.p.c., tale importo doveva essere pari alla somma pignorata, maggiorata della metà; invece, a seguito della modifica, sarà pari a:

- **1.000 euro** → per i crediti fino a 1.100 euro;
- **1.600 euro** → per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro;
- **Metà della somma precettata** → per i crediti superiori a 3.200 euro.

Pertanto dal 4 marzo tutti gli atti di pignoramento dovranno contenere la seguente dicitura:

“ho pignorato

tutte le somme e/o cose a qualunque titolo trattenute o dovute dai terzi nei limiti consentiti dalla legge e ciò ai sensi dell'art. 546, I comma c.p.c., nei limiti dell'importo **credito precettato, aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro “**

Ho intimato

al terzo pignorato, ai sensi dell'art. 543, secondo comma, c.p.c., di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice dell'esecuzione, avvertendo che in difetto verranno applicate le sanzioni previste dalla legge, e che, **dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro, agli obblighi che la legge impone al custode “**



Il Funzionario Unep Dirigente
Dott.ssa

Anna Cipriano